



Comparto Scuola

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

FONDO NAZIONALE DI CATEGORIA: FONDO SCUOLA ESPERO

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR
25/10/2005 ¹	ad oggi	1% ²	posizione stipendiale, indennità integrativa speciale, 13a mensilità	1%	posizione stipendiale, indennità integrativa speciale, 13a mensilità	* vedi nota

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Per precisazioni in merito alla contribuzione a carico del datore di lavoro si rimanda alla sezione "VICENDE CONTRIBUTIVE".

* Sono contabilizzate dall'INPS Gestione ex INPDAP per essere versate al Fondo:

- la quota del 2% della retribuzione utile ai fini del TFR dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 01/01/2001;
- la quota dell'1,5% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio (TFS), secondo le modalità previste dall'articolo 2, commi 4 e 5, del DPCM 20 dicembre 1999 per tutto il personale optante;
- il 100% dell'accantonamento annuo per il TFR dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato dopo il 31/12/2000 e con contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30/05/2000.

FONDO INTERCATEGORIALE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLA VALLE D'AOSTA: FOPADIVA

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR
01/01/2007	ad oggi	1%	posizione stipendiale, indennità integrativa speciale, 13a mensilità	1%	posizione stipendiale, indennità integrativa speciale, 13a mensilità	* vedi nota

* Sono contabilizzate dall'INPS Gestione ex INPDAP per essere versate al Fondo:

- la quota del 2% della retribuzione utile ai fini del TFR dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 01/01/2001;
- la quota dell'1,5% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio (TFS), secondo le modalità previste dall'articolo 2, commi 4 e 5, del DPCM 20 dicembre 1999 per tutto il personale optante;
- il 100% dell'accantonamento annuo per il TFR dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato dopo il 31/12/2000 e con contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30/05/2000.

Opzioni quota lavoratore

ESPERO

"Il lavoratore ha facoltà di scegliere una aliquota di contribuzione a proprio carico più elevata rispetto a quella obbligatoria, secondo le quote riportate nel modulo di adesione e nei limiti del massimo di deducibilità fiscale consentito dalla sua situazione".

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
Assunto a tempo indeterminato prima del 01/01/2001				
25/10/2005	ad oggi	1%; 2%; 3%	posizione stipendiale, indennità integrativa speciale, 13a mensilità	ESPERO
Assunto a tempo indeterminato dopo il 31/12/2000				
25/10/2005	ad oggi	1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%; 11%	posizione stipendiale, indennità integrativa speciale, 13a mensilità	ESPERO
Assunto a tempo determinato in corso o successivo al 30/05/2000, non inferiore a 3 mesi				
25/10/2005	ad oggi	1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%; 11%	posizione stipendiale, indennità integrativa speciale, 13a mensilità	ESPERO

FOPADIVA

"Il lavoratore ha facoltà di scegliere una aliquota di contribuzione a proprio carico più elevata rispetto a quella obbligatoria, secondo le quote riportate nel modulo di adesione e nei limiti del massimo di deducibilità fiscale consentito dalla sua situazione".

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
Assunto a tempo indeterminato prima del 01/01/2001				
01/01/2007	ad oggi	1%; 2%; 3%	posizione stipendiale, indennità integrativa speciale, 13a mensilità	ESPERO
Assunto a tempo indeterminato dopo il 31/12/2000				
01/01/2007	ad oggi	1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%; 11%	posizione stipendiale, indennità integrativa speciale, 13a mensilità	ESPERO

Assunto a tempo determinato in corso o successivo al 30/05/2000, non inferiore a 3 mesi				
01/01/2007	ad oggi	1%; 2%; 3%;4; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%; 11%	posizione stipendiale, indennità integrativa speciale, 13a mensilità	ESPERO

Destinatari

ESPERO

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo possono aderire tutti i dipendenti assunti con: contratto a tempo indeterminato, contratto part-time a tempo indeterminato, contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 3 mesi continuativi.

FOPADIVA

Dal 01/01/2007 possono aderire al Fondo tutti i dipendenti assunti con: contratto a tempo indeterminato, contratto part-time a tempo indeterminato, contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 3 mesi continuativi.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

- La base di calcolo delle quote a carico di lavoratore e datore di lavoro è costituita dalla somma della posizione stipendiale, dell'indennità integrativa speciale e della tredicesima mensilità.
- Per il calcolo della quota dell'1,5% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio (TFS) si deve fare riferimento a quanto disposto dal DPCM 20 dicembre 1999. "L'INPDAP opera il riparto tra i vari fondi delle risorse complessivamente a disposizione (...) prendendo a riferimento il trattamento retributivo medio dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato (convenzionalmente calcolato in base all'intero stipendio tabellare, all'intera indennità speciale, alla retribuzione individuale di anzianità e alla tredicesima mensilità)."

VICENDE CONTRIBUTIVE

- Lo Statuto di ESPERO prevede che in caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla corresponsione della retribuzione, sono sospese le contribuzioni al Fondo ivi comprese le quote contabilizzate dall'Inpdap. Gli istituti scolastici e le amministrazioni ne danno comunicazione al Fondo e all'Inpdap entro il giorno lavorativo successivo al verificarsi dell'evento. La contribuzione a carico dell'amministrazione e quella a carico del lavoratore saranno versate anche in caso di mancata prestazione dovuta esclusivamente a malattia - per i periodi di conservazione del posto durante i quali viene percepita dal lavoratore in tutto o in parte la retribuzione - a infortunio ovvero ad assenza obbligatoria o facoltativa retribuita per maternità, secondo modalità che saranno definite dal Consiglio di Amministrazione; in tali casi la contribuzione sarà calcolata sulla retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Negli stessi casi il lavoratore ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, dandone formale comunicazione al Fondo e, ove del caso, agli enti interessati. Tale sospensione decorrerà dal mese successivo a quello in cui è stata avanzata la richiesta da parte del lavoratore e in detta ipotesi sarà contestualmente sospesa la corrispondente contribuzione a carico dell'amministrazione. Non è sospeso, invece, l'accantonamento delle quote destinate al Fondo e contabilizzate dall'Inpdap.
- ESPERO: Contribuzione aggiuntiva a quella del datore. Nell'ambito delle risorse messe a disposizione dalla normativa vigente, è previsto un contributo aggiuntivo, una tantum dell'1% per i dipendenti pubblici che saranno associati nel corso del primo anno di operatività del Fondo. Per i dipendenti pubblici che saranno associati nel corso del secondo anno di operatività, il contributo aggiuntivo è dello 0,50%. In entrambi i casi il contributo aggiuntivo è versato per una durata di soli 12 mesi.
COVIP, su parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Dipartimento per la Funzione Pubblica, ha stabilito dal 1° gennaio 2005 l'inizio del periodo di operatività di Espero, ai fini del riconoscimento agli iscritti del bonus previsto dal DPCM 20 dicembre 1999. La maggiorazione, pari all'1% per chi si iscrive dal 1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 e allo 0,5% per chi si iscrive dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, è riconosciuta per 12 mesi. Ad esempio chi si iscrive il 1 aprile 2005 avrà riconosciuta la maggiorazione dell'1% fino al 31 marzo 2006. Diversamente per chi si iscrive il 1 ottobre 2006 riceverà lo 0,5% in più fino al 30 settembre 2007.
- ESPERO: In base all'art. 7, comma 3, prima parte dello Statuto di Espero "Il dipendente assunto con contratto a tempo determinato di cui all'art. 5, comma 1, lettera c, potrà iscriversi a condizione che la sottoscrizione avvenga almeno 3 mesi prima dalla scadenza del contratto. In tal caso la contribuzione e gli accantonamenti figurativi sono dovuti ed attribuiti con riferimento all'intero periodo di servizio prestato." Nel caso in cui non si abbia tale requisito sarà sufficiente attendere il rinnovo del contratto per compilare e spedire il modulo di adesione. Di conseguenza, in caso di un contratto di lavoro di tre mesi esatti (90 giorni ovvero tre mesi naturali di calendario), l'interessato deve effettuare l'iscrizione ad Espero fin dal primo giorno di lavoro.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA

Indice:

29/11/2007 CCNL Accordo di rinnovo
24/07/2003 CCNL Testo definitivo
14/03/2001 CCNL Verbale integrativo, Accordo istitutivo ESPERO
26/05/1999 CCNL Testo definitivo
ESPERO Statuto

29/11/2007

Art. 148 Previdenza complementare

1. Le Parti si danno atto di aver attivato il Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori del comparto, sulla base dell'Accordo 14/3/2001, come previsto dal D.Lgs. n. 124/1993 e dalla legge n. 335/1995 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Destinatari del Fondo pensioni sono i lavoratori che liberamente aderiscono e aderiranno al Fondo stesso secondo quanto prescritto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

24/07/2003

ART. 140 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE

(Art. 45 del CCNL del 1999)

1. Le parti attiveranno il Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori del comparto, sulla base dell'Accordo 14.03.2001, come previsto dal decreto legislativo n. 124/1993 e della legge n. 335/1995 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Destinatari del Fondo pensioni sono i lavoratori che avranno liberamente aderito al Fondo stesso secondo quanto prescritto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
3. Le parti procederanno ad una prima verifica circa lo stato dei lavori entro sei mesi dalla firma del presente CCNL.

14/03/2001

ACCORDO PER L'ISTITUZIONE DEL FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLA SCUOLA

A seguito del parere favorevole espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 7.2.01 sul testo dell'ipotesi di accordo relativo al Fondo Nazionale Pensione Complementare per i dipendenti della Scuola, nonché della certificazione positiva della Corte dei Conti in data 1.3.01, il giorno 14.3.01 alle ore 9.30, le parti sottoscrivono l'allegato Accordo per l'istituzione del Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori della Scuola.

Per ARAN il Presidente facente funzioni avv. Guido Fantoni e per i rappresentanti delle seguenti Confederazioni: CGIL, CISL, UIL, CONFISAL, CIDA.

Per i rappresentanti delle seguenti organizzazioni: CISL scuola, UIL scuola, CONFISAL/SNALS, CIDA-ANP, GILDA/UNAMS.

Le parti:

- visto il D.lgs. n. 124/93 e successive modificazioni;
- vista la legge 8.8.95 n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
- visto il DPCM 20.12.99 sul TFR e l'istituzione dei Fondi pensione dei pubblici dipendenti.
In conformità a quanto previsto dall'Accordo quadro 29.7.99 pubblicato sulla G.U. 27.8.99 n. 201 e dal CCNL del comparto Scuola 1998-2001 del 26.5.99 pubblicato su s.o. G.U. n. 133 del 9.6.99

concordano

di istituire una forma pensionistica complementare a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale da attuare mediante costituzione del Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori di cui al CCNL citato, di seguito denominato Fondo per brevità di dizione.

I contenuti del presente accordo istitutivo devono essere recepiti nello statuto dell'istituendo Fondo unitamente ad ogni altro aspetto disciplinato dalla normativa vigente o da delibere della Commissione di vigilanza sui Fondi pensione in materia statutaria.

Art. 1 - Costituzione.

1. Il Fondo è costituito ai sensi dell'art. 12 e ss. C.C. e del D.lgs. 21.4.93 n. 124, di seguito indicato per brevità Decreto, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Fondo sarà disciplinato dallo statuto e dal regolamento elettorale.

Art. 2 - Destinatari.

1. Sono destinatari del Fondo i lavoratori dipendenti ai quali si applica il CCNL sottoscritto per il comparto Scuola il 26.5.99 dalle OO.SS. e da ARAN, assunti con una delle seguenti tipologie di contratto:

- contratto a tempo indeterminato;
- contratto part-time a tempo indeterminato;
- contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 3 mesi continuativi.

Tali lavoratori conservano il titolo di associato anche in assenza di contribuzione, a condizione che tale assenza non si protragga oltre i 12 mesi successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro.

2. Sono altresì destinatari delle prestazioni del Fondo:

- a) i lavoratori, così come identificati al comma precedente, ivi compresi quelli assunti con contratto di formazione e lavoro, appartenenti ai seguenti settori affini: personale di scuole private, parificate e legalmente riconosciute; personale di Enti o Istituti per la formazione professionale, a condizione che vengano stipulati dalle competenti organizzazioni sindacali appositi accordi nei rispettivi ambiti contrattuali per disciplinare l'adesione da parte dei lavoratori interessati. L'adesione deve essere deliberata per conformità dal Consiglio d'amministrazione;
- b) i lavoratori dipendenti delle OO.SS. firmatarie del presente accordo ovvero dei CCNL di cui alla lettera precedente, compresi i dipendenti in aspettativa sindacale ai sensi dell'art. 31, legge 20.5.70 n. 300, operanti presso le predette Organizzazioni firmatarie, alle quali competeranno i correlativi oneri contrattuali, sulla base delle specifiche disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro con le suddette Organizzazioni.

Art. 3 - Associati.

Sono associati al Fondo:

- a) i destinatari in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 2, che abbiano sottoscritto la domanda di adesione volontaria, di seguito denominati "lavoratori associati";
- b) l'amministrazione della Pubblica Istruzione e gli Enti, d'ora in poi denominati "Amministrazioni" che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati al Fondo;
- c) i percettori di prestazioni pensionistiche complementari a carico del Fondo, di seguito denominati "pensionati".

Art. 4 - Organi del Fondo.

1. Sono organi del Fondo:

- l'Assemblea dei Delegati;
- il Consiglio d'amministrazione;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Collegio dei Revisori contabili.

Art. 5 - Assemblea dei Delegati.

1. L'Assemblea è costituita, nel rispetto del criterio di partecipazione paritetica, da 60 rappresentanti, per metà eletti dai lavoratori associati al Fondo e per metà designati dalle amministrazioni.

2. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori avverrà sulla base di liste presentate secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale. Le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea sono indette al raggiungimento del numero di 30.000 adesioni al Fondo.

Art. 6 - Il Consiglio d'amministrazione.

1. Il Consiglio d'amministrazione è costituito da 18 componenti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge.

2. In attuazione del principio di pariteticità i rappresentanti delegati dai lavoratori e dalle amministrazioni in seno all'Assemblea provvedono, congiuntamente, alla elezione dei rispettivi 9 consiglieri componenti il Consiglio d'amministrazione, sulla base di liste predisposte da ciascuna parte istitutiva o da componenti dell'Assemblea e sottoscritte da almeno 1/3 dei rappresentanti delegati rispettivamente dai lavoratori e dalle amministrazioni.

3. Ciascun rappresentante può sottoscrivere e votare una sola lista.
4. I componenti del Consiglio d'amministrazione eletti tra i rappresentanti costituenti l'Assemblea decadono dalla stessa al momento della loro nomina.

Art. 7 - Presidente e Vice Presidente.

1. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio d'amministrazione rispettivamente e alternativamente tra i membri del Consiglio rappresentanti le amministrazioni e i membri del Consiglio rappresentanti i lavoratori associati al Fondo.

Art. 8 - Collegio dei Revisori contabili.

1. Il Collegio dei Revisori contabili è composto da 4 componenti effettivi e 2 supplenti per metà eletti dall'Assemblea dei rappresentanti delegati dei lavoratori associati al Fondo e per l'altra metà in rappresentanza delle amministrazioni, nel rispetto del criterio della rappresentanza paritetica.
2. Per l'elezione si procede mediante liste presentate disgiuntamente dalle Parti istitutive e dai Delegati, sottoscritte da almeno 1/3 dei Delegati. Ciascuna lista contiene i nomi di due Revisori contabili effettivi e di un Revisore contabile supplente; risultano eletti per ciascuna parte i Revisori contabili la cui lista ha ottenuto il maggior numero di voti.
3. Tutti i componenti il Collegio dei Revisori contabili devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 4, Decreto del Ministro del lavoro n. 211/97 e devono essere iscritti al registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero per la giustizia.
4. Il Collegio dei Revisori contabili nomina al proprio interno il Presidente nell'ambito della rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Consiglio d'amministrazione.

Art. 9 - Impiego delle risorse.

1. Il patrimonio del Fondo è integralmente affidato in gestione, sulla base di apposite convenzioni, a soggetti abilitati a svolgere l'attività di gestione ai sensi dell'art. 6 del Decreto e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le convenzioni di gestione indicano le linee d'indirizzo dell'attività, le modalità con le quali esse possono essere modificate, nonché i termini e le modalità con i quali è esercitata la facoltà di recesso dalla convenzione medesima, qualora se ne ravvisi la necessità.
3. È in facoltà del Consiglio d'amministrazione realizzare un assetto di gestione delle risorse finanziarie atte a produrre un unico tasso di rendimento (gestione monocomparto) ovvero differenziando i profili di rischio e di rendimento in funzione delle diverse esigenze degli iscritti (gestione pluricomparto).
4. Per il primo esercizio a partire dall'avvio del Fondo è attuata una gestione monocomparto. Decorso tale termine, dopo le opportune verifiche, il Consiglio d'amministrazione propone all'Assemblea le modifiche statutarie finalizzate ad attuare un assetto di gestione pluricomparto o l'eventuale mantenimento dell'assetto monocomparto.

Art. 10 - Conflitti d'interesse.

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 4 quinquies, lett. c), del Decreto e successive modificazioni e integrazioni lo statuto del Fondo definisce le norme da osservare in materia di conflitti di interesse, avuto riguardo alle fattispecie individuate come rilevanti dal Decreto del Ministro del tesoro n. 703/96 emanato in attuazione della norma di cui sopra.

Art. 11 - Contribuzione.

1. L'obbligo contributivo in capo ai lavoratori ed in capo ai rispettivi datori di lavoro sorge in conseguenza dell'adesione al Fondo da parte del lavoratore su base volontaria. Non sarà quindi dovuto ai lavoratori alcun trattamento retributivo sostitutivo o alternativo, anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, in assenza di adesione al Fondo o in caso di perdita della qualifica di associato.
2. La contribuzione destinata al Fondo dalle Amministrazioni, nell'ambito della dotazione finanziaria complessiva prevista dall'art. 74, legge n. 388/00 è pari, all'1% dei seguenti elementi retributivi: posizione stipendiale, indennità integrativa speciale e 13a mensilità.
La contribuzione destinata al Fondo dai lavoratori è pari all'1% degli elementi retributivi sopra indicati. Eventuali voci ulteriori, utili al fine del TFR, saranno definite tra le parti, in sede di rinnovi contrattuali nell'ambito delle disponibilità finanziarie destinate al Fondo. Sono altresì contabilizzate da INPDAP:
 - la quota del 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR dei dipendenti già occupati al 31.12.96 e di quelli assunti nel periodo dall'1.1.96 al 31.12.00;
 - l'1,5% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio secondo le modalità previste dall'art. 2, commi 4 e 5, DPCM 20.12.99;
 - per i lavoratori assunti dall'1.1.01 il 100% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno.
3. La contribuzione di cui al comma precedente, sempre a condizione di pariteticità, sarà versata anche in caso di mancata prestazione dovuta esclusivamente a malattia - per i periodi di conservazione del posto durante i quali viene percepita dal lavoratore in tutto o in parte la retribuzione - a infortunio ovvero ad assenza obbligatoria o facoltativa retribuita per maternità, secondo modalità che saranno definite dal Consiglio d'amministrazione; in tali casi la contribuzione sarà pari a quella versata al Fondo nell'ultimo mese solare precedente gli eventi citati.
4. È prevista la facoltà del lavoratore associato al Fondo di effettuare versamenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente articolo, nei limiti della deducibilità fiscale e alle condizioni stabilite dallo statuto del Fondo e

dal Consiglio d'amministrazione, fermo restando i contributi a carico delle Amministrazioni così come indicato dalla norma contrattuale.

5. In caso di omesso o ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, si applicheranno le sanzioni stabilite dallo statuto e dalle norme indicate dal Consiglio d'amministrazione.

6. In relazione ai tassi di effettiva crescita degli assicurati le parti istitutive si incontreranno per verificare la congruità delle disponibilità finanziarie e le conseguenti modifiche e assumere le conseguenti determinazioni atte ad assicurare l'equilibrio finanziario.

Art. 12 - Utilizzo di risorse destinate al Fondo.

1. Nell'ambito delle risorse finanziarie complessivamente disponibili a carico del bilancio dello stato, al fine di incentivare l'avvio del Fondo, il contributo del datore di lavoro è maggiorato di una quota aggiuntiva pari all'1% per coloro che si iscrivono nel 1° anno dall'entrata in esercizio del Fondo e solo per 12 mesi. Per coloro che si iscrivono nel 2° anno la quota aggiuntiva è pari allo 0,50% sempre per una durata di soli 12 mesi.

Art. 13 - Adesione e permanenza nel Fondo.

1. I lavoratori aderiscono al Fondo per libera scelta individuale con le modalità previste dallo statuto.

2. L'adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al lavoratore di una scheda informativa contenente le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia e approvata dalla Commissione di vigilanza sui Fondi pensione.

3. In caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla corresponsione della retribuzione permane la condizione di associato, ma sono sospese le contribuzioni al Fondo.

4. In caso di sospensione della prestazione lavorativa, permane la condizione di associato e l'obbligo contributivo è disciplinato dal precedente art. 11.

Art. 14 - Cessazione dell'obbligo di contribuzione e trasferimenti.

1. L'obbligo di contribuzione al Fondo a carico del datore di lavoro cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.

2. L'obbligo di contribuzione al Fondo a carico del lavoratore cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro solo quando ciò determini la cessazione dei requisiti di partecipazione al Fondo stesso.

3. Il lavoratore ha la facoltà di disporre unilateralmente, mediante presentazione di apposita domanda, la cessazione dell'obbligo di versare i contributi a suo carico, ferma restando la sussistenza del rapporto associativo con il Fondo. In tal caso si determina automaticamente la cessazione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro. Le modalità di esercizio della suddetta facoltà sono disciplinate nello statuto.

4. Il lavoratore associato nei cui confronti vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento deve comunicare al Fondo la scelta tra una delle seguenti opzioni:

- trasferimento della posizione individuale presso altro Fondo cui il lavoratore associato possa accedere in relazione al cambiamento di settore contrattuale;

- trasferimento della posizione individuale presso un Fondo pensione aperto;

- riscatto della posizione individuale; il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell'intera posizione maturata al giorno di valorizzazione successivo a quello in cui il Fondo ha acquisito la notizia certa del verificarsi delle condizioni che danno diritto al riscatto. La liquidazione dell'importo così definito avviene secondo le

modalità stabilite nello statuto;

- conservazione della posizione individuale anche in assenza di contribuzione.

5. Qualora ricorra la fattispecie di cui al comma 3 bis, art. 10, D.lgs. n. 124/93 e successive modificazioni e integrazioni viene a cessare l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro e il versamento della quota del TFR.

6. In questo caso le richieste di trasferimento possono effettuarsi entro il mese di marzo ovvero entro il mese di settembre di ciascun anno e la relativa contribuzione cessa a decorrere rispettivamente dal 1° luglio del medesimo anno e dal 1° gennaio dell'anno successivo.

7. Le modalità e i termini relativi a detta facoltà sono determinati nello statuto del Fondo. Gli adempimenti relativi a carico del Fondo sono espletati entro il termine massimo di 6 mesi.

Art. 15 - Prestazioni.

1. Il Fondo eroga, quando ne ricorrano i presupposti, prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità.

2. Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, e avendo maturato almeno 5 anni di contribuzione al Fondo.

3. Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età inferiore di non più di 10 anni a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio e avendo maturato almeno 15 anni di contribuzione al Fondo. La presente norma trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori associati la cui posizione venga acquisita per trasferimento da altro Fondo pensione complementare, computando, ai fini dell'integrazione dei requisiti minimi di permanenza, anche l'anzianità contributiva maturata presso il Fondo di provenienza.

3. bis. In via transitoria, entro i primi 15 anni dalla autorizzazione all'esercizio dell'attività, i termini di permanenza di cui al comma precedente sono ridotti a 5 anni.

4. Il lavoratore associato che non abbia conseguito i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche ha diritto a

riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo.

5. Il Fondo provvede all'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità mediante apposite convenzioni con imprese di assicurazione e/o Enti abilitati dalla legge.

6. Il lavoratore associato che abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità, ha facoltà di chiedere la liquidazione in forma capitale della prestazione pensionistica complementare cui ha diritto, nella percentuale massima prevista dalla normativa vigente.

7. Ai lavoratori associati che provengano da altri Fondi pensione e ai quali sia stata riconosciuta, sulla base della documentazione prodotta, la qualifica di "vecchi iscritti" agli effetti di legge, non si applicano le norme di cui ai commi 2, 3 e 5 del presente articolo. Essi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso di cui alle richiamate disposizioni e possono optare per la liquidazione in forma capitale dell'intero importo maturato sulla propria posizione individuale.

8. In caso di morte del lavoratore associato prima del pensionamento, la posizione individuale viene riscattata dagli aventi diritto indicati dalle disposizioni di legge vigenti.

9. Trascorsi 8 anni d'iscrizione al Fondo l'iscritto può conseguire un'anticipazione dei contributi accumulati per l'acquisto della prima abitazione per se o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lett. a) b) c) e d), art. 31, comma 1, legge 5.8.78 n. 457, ovvero per eventuali spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, con facoltà di reintegrare la propria posizione del Fondo.

10. Le modalità di reintegro della posizione individuale sono disciplinate da disposizioni del Consiglio d'amministrazione.

11. Il Fondo non può concedere o assumere prestiti.

12. Il Fondo può stipulare convenzioni con una o più compagnie di assicurazione per erogare prestazioni per invalidità permanente e premorienza.

Art. 16 - Spese di avvio del Fondo.

Per fronteggiare i costi di avvio del Fondo, INPDAP in fase di prima attuazione, verserà all'atto della costituzione del Fondo stesso la quota d'iscrizione di £. 5.000 'pro capite' riferita al numero dei dipendenti del comparto.

A tale onere si fa fronte nell'ambito della quota del comparto scuola della somma di £. 100 miliardi trasferita ad INPDAP con le modalità dell'art. 3, DL n. 346/00.

All'atto dell'adesione il lavoratore associato verserà una quota d'iscrizione al Fondo nella misura prevista dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 17 - Spese per la gestione del Fondo.

1. Per il suo funzionamento il Fondo sostiene spese relative alla gestione amministrativa e all'investimento delle risorse finanziarie.

2. Alla copertura degli oneri della gestione amministrativa, il Fondo provvede, in via prioritaria, mediante l'utilizzo:

- delle quote d'iscrizione non impiegate per le spese di avvio e di amministrazione provvisoria;
- di una parte dei contributi, denominata "quota associativa", il cui ammontare è stabilito annualmente dal Consiglio d'amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo;
- degli interessi di mora versati dalle amministrazioni in caso di ritardato e omesso versamento dei contributi;
- delle somme provenienti dall'acquisizione al Fondo delle posizioni individuali dei lavoratori associati deceduti in assenza di beneficiari ex lege;
- di ogni altra entrata finalizzata a realizzare l'oggetto sociale di cui il Fondo divenga titolare a qualsiasi titolo.

3. Gli oneri relativi all'investimento delle risorse finanziarie, ivi compresi i servizi resi dalla Banca depositaria, sono addebitati direttamente sul patrimonio del Fondo.

4. La quantificazione degli oneri della gestione amministrativa del Fondo sarà determinata di anno in anno con deliberazione del Consiglio d'amministrazione del Fondo sulla base del preventivo di spesa e nel rispetto del principio di economicità. L'entità della quota associativa non può superare in ogni caso lo 0,12% della retribuzione annua utile al calcolo della contribuzione.

5. Nei primi 12 mesi di esercizio del Fondo gli oneri della gestione amministrativa saranno coperti interamente dalle risorse del DL n. 346/00.

Art. 18 - Fase transitoria.

1. Le Parti firmatarie del presente accordo s'impegnano a predisporre entro il 31.3.01 lo statuto e il regolamento elettorale del Fondo.

2. All'atto della costituzione del Fondo le Parti designano i componenti del Consiglio d'amministrazione provvisorio e del Collegio dei Revisori contabili provvisorio, che restano in carica fino a quando la prima Assemblea insediata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del presente accordo non abbia proceduto alla elezione del nuovo Consiglio d'amministrazione e del nuovo Collegio dei Revisori contabili.

3. Il Consiglio d'amministrazione provvisorio è composto da 18 membri, di cui 9 in rappresentanza delle amministrazioni e 9 in rappresentanza dei lavoratori.

4. Il Collegio dei Revisori contabili provvisorio è composto da 2 membri, di cui 1 in rappresentanza delle amministrazioni e 1 in rappresentanza dei lavoratori.

5. Il Consiglio d'amministrazione provvisorio attua tutti gli adempimenti necessari, espleta tutte le formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all'esercizio da parte del Fondo e gestisce tutta la fase relativa alla raccolta delle adesioni.

6. Spetta al Consiglio d'amministrazione provvisorio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del presente

accordo, indire le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea al raggiungimento della soglia di 30.000 adesioni al Fondo.

7. Durante la fase transitoria il Consiglio d'amministrazione provvisorio gestisce l'attività di promozione, potendo allo scopo utilizzare le quote per la copertura delle spese di avvio del Fondo di cui all'art. 16 del presente accordo, predisporre la scheda informativa e la domanda di adesione da sottoporre all'approvazione della Commissione di vigilanza sui Fondi pensione.

Art. 19 - Norma finale.

1. In relazione alla dichiarazione congiunta delle parti nell'accordo quadro in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare, l'apporto fornito dal Ministero della pubblica istruzione al Fondo della Scuola in mezzi, locali o risorse umane sarà definito mediante apposita convenzione con il Fondo stesso tale da agevolare la fase di avvio di quest'ultimo.

26/05/1999

Art. 45 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE

1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori del comparto ai sensi del D.lgs. n. 124/93, della legge n. 335/95, della legge n. 449/97 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare l'incidenza delle spese di gestione, le parti potranno definire l'istituzione di un Fondo pensione unico anche con i lavoratori appartenenti ad altri comparti.

3. La misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle amministrazioni e di quella dovuta dal lavoratore, nonché la retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse, saranno definite dalle parti successivamente alla stipula dell'accordo quadro Governo-Confederazioni e dell'emanazione dell'apposito DPCM.

4. Nello stesso ambito contrattuale saranno definite anche le modalità di trasformazione della buonuscita in TFR, le voci retributive utili per gli accantonamenti del TFR, nonché la quota di TFR da destinare a previdenza complementare.

5. Destinatari del Fondo pensioni sono i lavoratori che avranno liberamente aderito al Fondo stesso secondo quanto prescritto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

6. Ai fini del presente articolo le parti concordano di realizzare i seguenti impegni: pervenire alla sottoscrizione dell'accordo istitutivo del Fondo pensione complementare, definire lo statuto, il regolamento e la scheda di adesione; costituire il Fondo pensione; procedere alle elezioni dei rappresentanti dei soci del Fondo al raggiungimento delle adesioni che saranno previste in sede di accordo istitutivo.

7. Le parti procederanno alla calendarizzazione degli impegni suddetti, convenendo a questi fini che una 1a verifica circa lo stato della attività normativa e il contenuto di eventuali atti di indirizzo si realizzerà entro il 30.6.99.

ESPERO - Statuto

Testo vigente aggiornato con le modifiche deliberate dal CdA di ESPERO nella seduta del 11/1/2005 - Delibera autorizzativa COVIP del 16 febbraio 2005 - Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori della scuola - FONDO SCUOLA ESPERO -

TITOLO I - Costituzione, scopo, durata e sede

Art. 1 Fonti istitutive e forma giuridica

1. In attuazione di quanto previsto

a) dall'Accordo quadro nazionale stipulato dall'ARAN e dalle Confederazioni sindacali in data 29 luglio 1999, pubblicato sulla G.U. 27/8/1999, n. 201;

b) dal CCNL 26/5/1999 del comparto scuola 1998/2001 pubblicato nel S.O. n. 133 del 9/6/1999;

c) nonché dall'Accordo istitutivo stipulato dall'Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN), di seguito menzionata come "Agenzia", con Cgil, Cisl, Uil, Confsal, Cida e Cgil SNS, Cisl scuola, Uil Scuola, Confsal-Snals e Gilda-Unams, in data 14 marzo 2001;

è costituito il Fondo Nazionale Pensione Complementare per i Lavoratori della Scuola - Fondo Scuola Espero - per i dipendenti ai quali si applica il CCNL del 26.5.1999, di seguito denominato Fondo. Il CCNL e l'accordo istitutivo citato, e successive modificazioni ed integrazioni, rappresentano le fonti istitutive del Fondo.

2. Il Fondo, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del Decreto legislativo 21 Aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato Decreto, è costituito nella forma di associazione riconosciuta ai sensi della normativa vigente e di quanto disposto dal Decreto medesimo.

3. Il funzionamento del Fondo è disciplinato dal presente statuto, dal regolamento elettorale, redatti ed emanati dalle Parti istitutive, e dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in conformità al successivo art. 15. Per Parti istitutive si intendono le singole Organizzazioni Sindacali e l'Agenzia firmatarie dell'Accordo di cui al precedente comma 1.

Art. 2 Scopo del Fondo

1. Il Fondo ha lo scopo esclusivo di erogare agli aventi diritto trattamenti pensionistici complementari al sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare agli stessi un più elevato livello di copertura previdenziale.

2. Il Fondo non ha fini di lucro ed opera secondo criteri di correttezza mediante il sistema di gestione finanziaria a capitalizzazione individuale in regime di contribuzione definita.

3. Il Fondo non può assumere o concedere prestiti né compiere atti comunque non inerenti allo scopo di cui al primo comma.

Art. 3 Durata del Fondo

1. La durata legale del Fondo è fissata a tempo indeterminato, salvo il suo scioglimento da deliberarsi secondo le norme del presente statuto.

Art. 4 Sede

1. Il Fondo ha sede in Roma, via Carcani n. 61.

TITOLO II - Requisiti di partecipazione ed adesione

Art. 5 Destinatari

1. Sono destinatari del Fondo i lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all'articolo 1 del presente statuto assunti con:

- contratto a tempo indeterminato
- contratto part-time a tempo indeterminato
- contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 3 mesi continuativi; in tal caso si applica l'art. 29 e l'eventuale costituzione di un nuovo rapporto comporta la riattivazione della contribuzione.

2. Sono altresì destinatari del Fondo:

- i lavoratori, così come identificati al comma precedente, ivi compresi quelli eventualmente assunti con contratto di formazione lavoro, appartenenti ai seguenti settori affini:
 - personale di scuole private, parificate e legalmente riconosciute e paritarie;
 - personale di Enti o Istituti per la formazione professionale;a condizione che venga sottoscritta un'apposita fonte istitutiva che li riguardi e che almeno una delle parti che ha sottoscritto l'accordo istitutivo del fondo pensione Espero costituisca soggetto firmatario dell'accordo collettivo che riguarda l'ulteriore gruppo di destinatari. L'adesione deve essere deliberata per conformità dal Consiglio di amministrazione;
- i lavoratori dipendenti delle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo istitutivo del Fondo ovvero dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui alla lettera precedente, compresi i dipendenti in aspettativa sindacale ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, operanti presso le predette Organizzazioni firmatarie, alle quali competeranno i correlativi oneri contrattuali, sulla base delle specifiche disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro con le suddette Organizzazioni.

Art. 6 Associati

1. Sono associati al Fondo:

- i destinatari in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 5, che abbiano sottoscritto la domanda di adesione volontaria, di seguito denominati "lavoratori associati";
- l'amministrazione dell'Istruzione, Università e Ricerca e gli Enti, d'ora in poi denominati "Amministrazioni" che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati al Fondo;
- i percettori di prestazioni pensionistiche complementari a carico del Fondo, di seguito denominati "pensionati".

Art. 7 Modalità di adesione

1. I lavoratori aderiscono al Fondo con atto individuale volontario mediante sottoscrizione del modulo di adesione al fondo, contenente l'impegno ai versamenti contributivi previsti dall'Accordo istitutivo di cui all'art. 1 o dagli accordi o altre disposizioni di cui dall'art. 5, comma 2, del presente statuto e con la quale il dipendente conferisce delega al proprio datore di lavoro a trattenere dai compensi spettanti quanto dovuto a titolo di contribuzione al Fondo.

2. I lavoratori in possesso dei requisiti potranno associarsi al Fondo con un atto individuale e volontario attraverso la sottoscrizione del modulo di adesione. L'iscrizione al Fondo decorre dalla sottoscrizione del modulo di adesione. L'obbligo contributivo a carico del lavoratore e del datore di lavoro decorre, trascorsi due mesi dalla data in cui è apposto il timbro da parte del datore di lavoro, dal primo giorno del mese successivo.
3. Il dipendente assunto con contratto a tempo determinato di cui all'art. 5, comma 1, lettera c, potrà iscriversi a condizione che la sottoscrizione avvenga almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto. In tal caso la contribuzione e gli accantonamenti figurativi sono dovuti ed attribuiti con riferimento all'intero periodo di servizio prestato.
4. A seguito della accettazione della domanda di adesione presentata dal lavoratore risulta iscritta al fondo anche l'amministrazione da cui egli dipende. Per effetto dell'adesione i lavoratori e l'amministrazione da cui essi dipendono sono obbligati, per tutta la durata del rapporto associativo, al versamento dei contributi nella misura stabilita dalle norme contrattuali in vigore e sono tenuti all'osservanza delle norme contenute nel presente statuto.
5. L'adesione è preceduta dalla consegna dello statuto e della scheda informativa relativa alle principali caratteristiche del Fondo, predisposta secondo lo schema della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).
6. All'atto della adesione il singolo lavoratore verserà una quota di iscrizione "una tantum" per il tramite del sostituto di imposta nella somma prevista dal C.d.A..
7. Le adesioni al Fondo possono essere raccolte nei luoghi di lavoro dei destinatari e presso le sedi del Fondo, presso le sedi delle OO.SS. che hanno sottoscritto le fonti istitutive, nonché presso i luoghi che ospitano momenti istituzionali di attività dei soggetti sottoscrittori o promotori delle fonti istitutive.
8. Per coloro che trasferiscono la propria posizione presso il Fondo la domanda di associazione deve essere corredata della documentazione, stabilita da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, necessaria a provare l'eventuale status di "vecchio iscritto" agli effetti di legge.

TITOLO III - Organi associativi

Art. 8 Organi associativi

1. Sono organi del Fondo:
 - a. Assemblea dei Delegati;
 - b. Consiglio di Amministrazione;
 - c. Presidente e Vice Presidente;
 - d. Collegio dei Revisori Contabili.

Art. 9 Assemblea dei Delegati: composizione

1. L'Assemblea dei Delegati è composta da 60 componenti, per metà eletti dai lavoratori associati al Fondo e per metà designati dalle amministrazioni nel rispetto del criterio di partecipazione paritetica secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale, che fa parte integrante delle fonti istitutive.
2. I componenti restano in carica tre anni e possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi.
3. Ogni Componente ha diritto a un voto in Assemblea.
4. Qualora, nel corso del mandato, un Delegato venga a cessare dalla carica per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti della lista alla quale appartiene il delegato cessato, secondo l'ordine della lista stessa. Il sostituto resta in carica fino al termine del mandato.
5. I rappresentanti delle amministrazioni, in numero di 30 delegati, sono designati dal Ministro dell'Istruzione che provvede a notificare i nominativi, completi dei dati necessari alla loro identificazione, agli organi del Fondo. Qualora un Delegato venga a cessare dalla carica per qualsiasi motivo sarà sostituito con nota del Ministro dell'Istruzione che vi provvederà nel termine più sollecito possibile.

Art. 10 Assemblea dei Delegati: attribuzioni

1. L'Assemblea dei Delegati si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria:
 - a. approva il bilancio ad essa sottoposto dal Consiglio di Amministrazione, predisposti in conformità alle norme del presente statuto ed alle disposizioni della COVIP;
 - b. elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dal successivo articolo 14;
 - c. determina il compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione stesso;
 - d. elegge i componenti del Collegio dei Revisori Contabili, secondo quanto previsto dal successivo articolo 20;
 - e. determina il compenso dei componenti il Collegio dei Revisori Contabili, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
 - f. esercita azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 18 del presente Statuto e dell'art. 2393 del codice civile, e nei confronti dei componenti del Collegio dei Revisori Contabili ai sensi dell'art. 22 del presente statuto e dell'articolo 2407 del codice civile;
 - g. revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2383 del codice civile nonché quelli del Collegio dei Revisori Contabili ai sensi dell'art. 2400 del codice civile;
 - h. determina la quota percentuale delle contribuzioni da destinare a finanziamento dell'attività del Fondo, su

proposta del Consiglio di Amministrazione;

i. delibera su proposta del Consiglio di Amministrazione in merito alla scelta della società di revisione contabile;

j. delibera su ogni altra questione sottoposta dal Consiglio di Amministrazione;

k. delibera sull'attivazione di convenzioni con una o più imprese di assicurazione per erogare prestazioni per invalidità permanente o premorienza, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del Decreto.

3. L'Assemblea in seduta straordinaria:

a. modifica lo statuto su proposta del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dal successivo articolo 15;

b. delibera sullo scioglimento e sulle modalità di liquidazione del Fondo, secondo quanto previsto dal successivo articolo 44.

Art. 11 Assemblea dei Delegati: Convocazione

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su delibera dello stesso Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da comunicare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo telegramma o telefax almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione.

2. Qualora, ad insindacabile giudizio del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sussistano ragioni di urgenza, la convocazione, contenente in ogni caso l'ordine del giorno, può essere effettuata a mezzo telegramma o telefax, da inviarsi almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione.

3. L'Assemblea dei Delegati deve essere convocata almeno una volta l'anno; entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.

4. L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata quando il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità o quando ne facciano richiesta motivata almeno 1/10 dei Delegati oppure 6 componenti del Consiglio di Amministrazione, purché nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

Art. 12 Assemblea dei Delegati: Rappresentanza

1. Ciascun Delegato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Delegato della stessa rappresentanza datoriale o dei dipendenti cui appartiene.

2. La delega di rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dal Consiglio di Amministrazione.

3. La delega di rappresentanza può essere rilasciata anche in calce all'avviso di convocazione e può essere conferita soltanto per singola Assemblea, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti.

4. La delega di rappresentanza non può essere rilasciata senza il nome del rappresentante e non può essere conferita a componenti del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei revisori contabili.

5. Ciascun Delegato non può essere portatore di più di due deleghe di rappresentanza.

Art. 13 Assemblea dei Delegati: Deliberazioni

1. Quando l'Assemblea è convocata in seduta ordinaria ai sensi dell'art. 10, comma 2 del presente statuto, l'Assemblea dei Delegati risulta validamente costituita anche a mezzo delega con la presenza della maggioranza degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. Quando è convocata in seduta straordinaria ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera a) del presente statuto, l'Assemblea dei Delegati risulta validamente costituita con la presenza di almeno i 3/4 degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

3. Quando è convocata in seduta straordinaria ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera b) del presente statuto, l'Assemblea dei Delegati risulta validamente costituita con la presenza di almeno i 3/4 degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole dei 3/4 degli aventi diritto.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

5. Il Presidente dell'Assemblea designa un Segretario ed eventualmente due scrutatori; spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la validità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento nell'Assemblea.

6. Le deliberazioni in seduta ordinaria di cui all'art. 10, comma 2 devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

7. Le deliberazioni in seduta straordinaria di cui all'art. 10, comma 3 devono risultare da un verbale redatto da un notaio.

Art. 14 Il Consiglio di Amministrazione: composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 18 componenti, nel rispetto del criterio di partecipazione paritetica delle Amministrazioni e dei lavoratori.

2. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene:

a. sulla base di liste di candidati presentate, disgiuntamente, dalle Amministrazioni e dalle OO.SS. firmatarie della fonte istitutiva a condizione che le liste medesime siano sottoscritte da almeno 1/3 dei delegati in assemblea designati in rappresentanza delle Amministrazioni ovvero eletti dai lavoratori associati;

b. sulla base di liste di candidati presentate da almeno 1/3 dei delegati in assemblea designati in rappresentanza

delle Amministrazioni ovvero eletti dai lavoratori associati.

3. Le liste elettorali sono composte da un numero di candidati pari al numero di Consiglieri da eleggere.

4. La lista che ottiene un numero di voti non inferiore ai 2/3 degli aventi diritto di ciascuna parte consegue la totalità dei Consiglieri della lista; in difetto l'elezione verrà ripetuta e se il quorum non verrà ottenuto dopo la seconda votazione, si provvederà al ballottaggio fra le due liste che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti dalla legge, nei limiti ed alle condizioni della normativa vigente pro tempore, ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 211/1997 e successive modifiche ed integrazioni. Altresì costituisce presupposto per la partecipazione all'organo di amministrazione l'assenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 8, comma 8, del decreto del Ministro del tesoro n. 703/1996 e delle cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile. La perdita di tali requisiti o il sopravvenire di cause di ineleggibilità ivi previste comportano la decadenza dall'incarico. Almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del criterio di partecipazione paritetica delle amministrazioni e dei lavoratori, deve essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dal citato articolo 4, comma 2 lettera a) o b).

Qualora uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione siano eletti tra i Delegati costituenti l'Assemblea, gli stessi decadono dall'Assemblea medesima al momento della loro nomina.

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni e non possono ricoprire tale carica per più di due mandati consecutivi.

Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo indice le elezioni per la sostituzione dei Consiglieri cessati dalla carica, elezioni da svolgersi entro 50 giorni dalla notifica della cessazione.

In ogni caso il mandato dei subentranti scade contestualmente a quello dei componenti in carica ed il periodo di assolvimento dell'incarico viene considerato come esaurimento del mandato pieno.

Se viene contestualmente meno la maggioranza dei componenti, il Consiglio di Amministrazione decade e il Collegio dei Revisori Contabili procede all'attivazione delle modalità per il rinnovo, provvedendo nel frattempo allo svolgimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 15 Consiglio di Amministrazione: attribuzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione:

- a. elegge il Presidente, alternativamente fra i componenti eletti in rappresentanza delle amministrazioni ed i componenti eletti in rappresentanza dei Lavoratori Associati; il Vice Presidente fra i componenti della rappresentanza che non ha espresso il Presidente; un Segretario verbalizzante della riunione fra i propri componenti a prescindere dalla rappresentanza;
- b. propone all'Assemblea dei Delegati il compenso per i propri componenti e per i componenti del Collegio dei Revisori Contabili;
- c. individua gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione del Fondo, adottando misure finalizzate alla trasparenza nel rapporto con gli associati, secondo le disposizioni della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettere g) e h) del Decreto e di quanto indicato all'articolo 35 del presente statuto;
- d. redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio annuale del Fondo, accompagnato da apposita relazione, secondo le disposizioni della Commissione di vigilanza sui fondi pensione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera g), del Decreto;
- e. predispone la scheda informativa relativa alle caratteristiche del Fondo, e la aggiorna ove ciò sia reso necessario da modifiche apportate alle fonti istitutive o allo statuto, nel rispetto della normativa vigente e di quanto stabilito dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione;
- f. definisce i contenuti delle comunicazioni periodiche agli iscritti circa l'andamento amministrativo e finanziario, in conformità alle disposizioni stabilite dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione;
- g. decide i criteri generali per la individuazione e la ripartizione del rischio in materia di gestione delle risorse nel rispetto della normativa vigente;
- h. individua, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente statuto, i soggetti a cui affidare la gestione del patrimonio del Fondo, stipulando le relative convenzioni;
- i. valuta i risultati ottenuti dai singoli gestori mediante raffronto con parametri di mercato oggettivi e confrontabili;
- j. individua, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente statuto, la banca depositaria e stipula la relativa convenzione;
- k. individua, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente statuto, il soggetto o i soggetti a cui affidare la gestione amministrativa e stipula le relative convenzioni;
- l. individua le compagnie di assicurazione e/o gli Enti Previdenziali cui affidare la gestione delle prestazioni pensionistiche, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente statuto, e stipula le relative convenzioni;
- m. propone all'assemblea l'istituzione del trattamento per il caso di invalidità permanente e premorienza;
- n. individua le compagnie di assicurazione cui affidare l'erogazione delle prestazioni di invalidità e premorienza;
- o. vigila sull'insorgenza di conflitti di interesse, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente e dal presente statuto;
- p. propone annualmente all'Assemblea l'importo massimo da destinare al finanziamento dell'attività del Fondo, calcolato in forma di quota percentuale tenuto anche conto delle indicazioni delle fonti istitutive di cui all'articolo 1

del presente statuto;

q. indice le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea e convoca l'Assemblea neoeletta per il suo insediamento entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti, nei limiti e secondo i poteri previsti al riguardo dal regolamento elettorale;

r. può conferire deleghe a propri componenti, affinché, anche disgiuntamente, pongano in essere tutti gli atti necessari e conseguenti al perfezionamento di operazioni preventivamente autorizzate;

s. nomina il Dirigente Responsabile del Fondo, stabilendone i poteri, le facoltà e il compenso;

t. apporta allo statuto le opportune modifiche in caso di sopravvenienza di contrastanti disposizioni di legge, di fonti secondarie o delle fonti istitutive, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dal Decreto, nonché di sopravvenute istruzioni della Commissione di vigilanza sui fondi pensione;

u. propone all'Assemblea le modifiche dello statuto ritenute idonee ad un più funzionale assetto del Fondo, ove ciò non contrasti con quanto previsto dalle fonti istitutive, nell'ambito delle prerogative che la legge ad esse riserva;

v. predispone le norme operative relative alle sanzioni applicabili sul ritardato versamento dei contributi e alle azioni dirette al recupero del mancato versamento;

w. individua la società di revisione per la certificazione dei bilanci da sottoporre all'approvazione della Assemblea;

x. verifica la legittimità delle domande di adesione e di trasferimento, ai sensi del presente statuto e delibera su eventuali ricorsi degli associati;

y. delibera sull'espressione di voto inerente ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del Fondo, ed esercita il voto tramite il Presidente ovvero un Consigliere da lui delegato caso per caso;

z. segnala alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo e i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio stesso ai sensi dell'art. 11, comma 4 del Decreto;

aa. valuta l'esigenza di un regolamento applicativo del presente statuto e eventualmente predispone il testo sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea;

bb. definisce con l'INPDAP le modalità di acquisizione e utilizzazione delle informazioni utili per la gestione del Fondo anche ai fini della comunicazione agli associati prevista all'art. 35, comma 2;

cc. definisce l'entità della quota "una tantum" di iscrizione al fondo a carico del lavoratore.

Art. 16 Consiglio di Amministrazione: convocazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente ritenga utile convocarlo ai fini del corretto funzionamento del Fondo, o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei suoi componenti.

2. La convocazione, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, è fatta a mezzo raccomandata ovvero a mezzo telegramma o telefax, da spedire ai componenti del Consiglio stesso ed ai componenti del Collegio dei Revisori Contabili almeno quindici giorni prima della data della riunione.

3. Qualora, ad insindacabile giudizio del Presidente, sussistano ragioni di urgenza, la convocazione, contenente in ogni caso l'ordine del giorno, può essere effettuata a mezzo telegramma o telefax da inviarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.

4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua vece, dal Vice Presidente, con l'assistenza del Segretario.

5. I componenti che non prendono parte, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono automaticamente dall'incarico e si provvede alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 14 del presente statuto.

Art. 17 Consiglio di Amministrazione: deliberazioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e decide a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

2. Per la validità delle deliberazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) k) l) p) t) u) v) y), è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri.

3. Per la validità delle deliberazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettere g) h) i) j), sono necessari il voto favorevole dei 3/4 dei Consiglieri e la presenza di almeno 2 Consiglieri, di cui uno eletto in rappresentanza dei lavoratori e uno in rappresentanza dei datori di lavoro, aventi i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b), del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 211/97 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Delle riunioni del Consiglio è redatto, su apposito libro, verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 18 Consiglio di Amministrazione: responsabilità

1. I Consiglieri devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza del mandatario e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che non si tratti di attribuzioni proprie di uno o più Consiglieri. Si applicano le norme di cui all'articolo 2391 del codice civile in tema di conflitto di interessi.

2. In ogni caso i Consiglieri sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

3. Nei confronti dei Consiglieri e del Dirigente Responsabile del Fondo si applicano, ai sensi dell'articolo 15 del Decreto gli articoli, 2392, 2393, 2394, 2395 e 2396 del codice civile.

Art. 19 Il Presidente e il Vice Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e alternativamente, tra i componenti eletti in rappresentanza delle amministrazioni e i componenti eletti in rappresentanza dei Lavoratori Associati. Il Vice Presidente deve essere eletto tra i Consiglieri che appartengono alla componente che non ha espresso il presidente.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo, sta per esso in giudizio e nell'ambito dei poteri conferitegli agisce direttamente o per delega. In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.
3. Il Presidente in particolare:
 - a. sovrintende al funzionamento del Fondo;
 - b. convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
 - c. tiene i rapporti con la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e con le Parti istitutive;
 - d. effettua le comunicazioni alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione in materia di conflitti di interesse, come previsto dal successivo articolo 42 ed in materia di andamento della gestione;
 - e. trasmette alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione le delibere aventi ad oggetto le modifiche statutarie per la conseguente approvazione;
 - f. trasmette alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione ogni variazione o innovazione delle fonti istitutive allegando alla comunicazione una descrizione delle variazioni stesse;
 - g. predispone i prospetti della composizione e del valore del patrimonio e ogni altra forma di rendicontazione in conformità all'articolo 17, comma 2, lettera g), del Decreto e alle disposizioni stabilite dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione;
 - h. riferisce alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, in presenza di vicende che possano incidere sull'equilibrio del fondo, i provvedimenti che si intendono adottare per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;
 - i. svolge ogni altro compito che gli venga attribuito dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica quanto il Consiglio che li ha eletti.
5. Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare, per qualsiasi motivo, il Presidente o il Vice Presidente, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere entro 15 giorni successivi alla loro sostituzione nel rispetto di quanto previsto al comma 1.

Art. 20 Il Collegio dei Revisori Contabili: composizione

1. Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da quattro componenti effettivi e due supplenti nel rispetto del criterio di rappresentanza paritetica delle amministrazioni e dei lavoratori. Il Collegio dei Revisori Contabili nominato in sede di Atto Costitutivo è composto da due membri, di cui uno in rappresentanza delle amministrazioni e uno in rappresentanza dei lavoratori.
2. Per l'elezione si procede mediante liste presentate disgiuntamente dalle Parti istitutive e dai Delegati, sottoscritte da almeno 1/3 dei Delegati. Ciascuna lista contiene i nomi di due Revisori Contabili effettivi e di un Revisore Contabile supplente. La lista che ottiene un numero di voti non inferiore ai 2/3 degli aventi diritto di ciascuna parte consegue la totalità dei Revisori della lista; in difetto l'elezione verrà ripetuta e se il quorum non verrà ottenuto dopo la seconda votazione, si provvederà al ballottaggio fra le due liste che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.
3. Possono essere eletti componenti del Collegio dei Revisori Contabili persone fisiche in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 211/97 e successive modifiche ed integrazioni. Costituisce, altresì, presupposto per l'elezione a Revisore Contabile l'assenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 8, comma 8, del decreto del Ministro del Tesoro n. 703/96 e delle cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'articolo 2399 del codice civile. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire di cause di ineleggibilità comportano la decadenza dall'incarico. Tutti i componenti devono essere iscritti al registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
4. Il Collegio nomina al suo interno un Presidente, scelto fra i componenti rappresentanti della parte sociale che non ha espresso il Presidente del Fondo.
5. Il Collegio dei Revisori Contabili è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. I Revisori Contabili assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.
6. I componenti del Collegio dei Revisori Contabili restano in carica quanto i componenti del Consiglio di Amministrazione.
7. Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più componenti del Collegio dei Revisori Contabili, si provvede entro 15 giorni alla loro sostituzione con i supplenti previsti; la prima Assemblea utile provvede a nominare il nuovo supplente con le stesse modalità di cui al comma 2. In ogni caso il mandato dei sostituti scade contestualmente a quello dei componenti in carica ed il periodo di assolvimento dell'incarico viene considerato come esaurimento del mandato pieno.

Art. 21 Il Collegio dei Revisori Contabili: attribuzioni

1. Al Collegio dei Revisori Contabili spettano i compiti ed i doveri previsti dall'articolo 2403 e seguenti del codice civile.
2. Il Collegio dei Revisori Contabili ha l'obbligo di segnalare alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo e i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio stesso ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto.
3. I Revisori Contabili hanno l'obbligo di riferire immediatamente alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione le irregolarità di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ufficio e in particolare hanno l'obbligo di segnalare alla stessa Commissione le eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo; in quest'ultimo caso dovranno essere trasmessi alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione i verbali delle riunioni del Collegio in cui siano state riscontrate tali irregolarità, ovvero i verbali da cui siano state escluse tali irregolarità allorché, ai sensi dell'articolo 2404 codice civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso.
4. E' facoltà dei Revisori Contabili procedere collegialmente all'accertamento del patrimonio del Fondo ed inoltre effettuare, anche individualmente, atti di ispezione e di controllo.
5. Il Collegio dei Revisori Contabili può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento dell'attività del Fondo.
6. Ai fini dello svolgimento della sua attività il Collegio dei Revisori Contabili ha il potere di acquisire in qualsiasi momento dati dalla banca depositaria del Fondo.

Art. 22 Il Collegio dei Revisori Contabili: responsabilità

1. I Revisori devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della veridicità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
2. Essi sono responsabili in solido con i Consiglieri per i fatti e le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

TITOLO IV - Disciplina della contribuzione

Art. 23 La contribuzione

1. La contribuzione al Fondo avviene secondo le misure stabilite nell'accordo istitutivo del fondo e successive modificazioni e con le modalità e i termini indicati nei comma seguenti.
2. La contribuzione a carico del lavoratore sarà trattenuta mensilmente e versata al Fondo, contestualmente alla contribuzione del datore di lavoro, entro il 15 del mese successivo.
3. Il Lavoratore Associato ha facoltà di scegliere un'aliquota di contribuzione a proprio carico più elevata rispetto a quella definita dalle fonti istitutive, secondo gli scaglioni stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. La scelta effettuata potrà essere modificata tramite apposita comunicazione da inoltrare al Fondo, secondo tempi e modalità che saranno definiti dal Consiglio di Amministrazione.
4. Le amministrazioni che ritardano in tutto o in parte la corresponsione di contributi al Fondo di oltre 90 giorni rispetto al termine previsto, sono costituite in mora a decorrere dal termine medesimo.
5. Ai fini della regolarizzazione dell'obbligo contributivo, per il caso di mancato o tardivo versamento, le amministrazioni sono tenute a versare al Fondo, con le modalità definite dalle norme operative interne:
 - a. la contribuzione non versata;
 - b. una somma equivalente all'eventuale incremento percentuale del valore della quota del Fondo registrato nel periodo di mancato o tardivo versamento;
 - c. gli interessi di mora calcolati in base al tasso di interesse legale.I suddetti interessi di mora sono direttamente destinati alla copertura degli oneri amministrativi del Fondo. Il Consiglio di amministrazione può prevedere la temporanea sospensione o la graduale applicazione dell'obbligo di versare le somme di cui alle lettere b) e c).

Art. 24 Sospensione della contribuzione per sospensione del rapporto di lavoro

1. In caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla corresponsione della retribuzione, sono sospese le contribuzioni al Fondo ivi comprese le quote contabilizzate dall'Inpdap. Gli istituti scolastici e le amministrazioni ne danno comunicazione al Fondo e all'Inpdap entro il giorno lavorativo successivo al verificarsi dell'evento.
2. La contribuzione a carico dell'amministrazione e quella a carico del lavoratore saranno versate anche in caso di mancata prestazione dovuta esclusivamente a malattia - per i periodi di conservazione del posto durante i quali viene percepita dal lavoratore in tutto o in parte la retribuzione - a infortunio ovvero ad assenza obbligatoria o facoltativa retribuita per maternità, secondo modalità che saranno definite dal Consiglio di Amministrazione; in tali casi la contribuzione sarà calcolata sulla retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Negli stessi casi il lavoratore ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, dandone formale comunicazione al Fondo e, ove del caso, agli enti interessati. Tale sospensione troverà applicazione entro i tre mesi successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta da parte del lavoratore. La fattispecie che dà diritto alla sospensione deve permanere per almeno 3 mesi. In detta ipotesi sarà contestualmente sospesa la corrispondente contribuzione a carico dell'amministrazione. Non è sospeso, invece,

l'accantonamento delle quote destinate al Fondo e contabilizzate dall'Inpdap.

Art. 25 Regime delle spese

1. All'atto della adesione il lavoratore associato deve versare una quota, una tantum, di iscrizione al Fondo, nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione e riportate nella scheda informativa.
2. Per il suo funzionamento il Fondo sostiene spese relative alla gestione amministrativa e all'investimento delle risorse finanziarie.
3. Alla copertura degli oneri della gestione amministrativa, il Fondo provvede, in via prioritaria, mediante l'utilizzo:
 - a. delle quote una tantum versate dalle amministrazioni alla data di costituzione del Fondo;
 - b. della quota di iscrizione;
 - c. di una parte dei contributi, denominata "quota associativa", il cui ammontare è stabilito annualmente dall'Assemblea dei Delegati su proposta del Consiglio di Amministrazione;
 - d. degli interessi di mora versati dalle amministrazioni in caso di ritardato ed omesso versamento dei contributi;
 - e. delle somme rivenienti dall'acquisizione al Fondo delle posizioni individuali dei lavoratori associati deceduti in assenza di beneficiari;
 - f. di ogni altra entrata finalizzata a realizzare l'oggetto sociale di cui il Fondo divenga titolare a qualsiasi titolo.
4. Gli oneri relativi all'investimento delle risorse finanziarie, ivi compresi i servizi resi dalla Banca depositaria, sono addebitati direttamente sul patrimonio del Fondo.

TITOLO V - Prestazioni ed anticipazioni

Art. 26 Prestazioni

1. Il Fondo eroga esclusivamente le seguenti prestazioni:
 - a. pensione complementare di vecchiaia;
 - b. pensione complementare di anzianità.
2. Il Lavoratore Associato matura il diritto alla pensione complementare di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che il medesimo abbia maturato almeno cinque anni di partecipazione al Fondo.
3. Il Lavoratore Associato matura il diritto alla pensione complementare di anzianità, solo in caso di cessazione dell'attività lavorativa comportante la partecipazione al Fondo, al compimento di un'età inferiore di non più di dieci anni a quella stabilita per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza e a condizione che il medesimo abbia maturato almeno quindici anni di appartenenza al Fondo.
In via transitoria, entro i primi 15 anni dalla autorizzazione all'esercizio dell'attività, i termini di permanenza di cui al comma precedente sono ridotti a 5 anni.
4. Il Lavoratore Associato, all'atto della presentazione della domanda di pensione complementare di vecchiaia o di anzianità, può richiedere la liquidazione in capitale della propria posizione individuale entro la misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita pensionistica annua quanto maturato sulla posizione individuale a favore del socio risulti inferiore all'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il socio può optare per la liquidazione in capitale dell'intero importo maturato.
5. Il Lavoratore Associato che non abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche ha diritto a riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo.
6. Le presenti norme si applicano anche ai lavoratori associati la cui posizione viene acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare o forma pensionistica individuale computando anche l'anzianità di partecipazione maturata presso il fondo di provenienza.
7. In caso di morte del lavoratore associato prima del pensionamento la posizione individuale dello stesso è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico del lavoratore associato deceduto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti valgono le disposizioni del lavoratore associato. In mancanza anche di disposizioni del lavoratore associato la posizione resta acquisita dal Fondo.
8. Gli iscritti che provengano da altri fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica di "vecchi iscritti" agli effetti dell'articolo 18 del Decreto possono optare per la liquidazione in forma capitale dell'intero importo maturato sulla loro posizione individuale.
9. Il Fondo può stipulare convenzioni con una o più imprese di assicurazione per erogare prestazioni per invalidità permanente e premorienza, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del Decreto.

Art. 27 Anticipazioni

1. L'iscritto al Fondo da almeno otto anni può conseguire un'anticipazione delle prestazioni, a valere sull'intera posizione individuale accumulata presso il Fondo, per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli documentato con atto notarile, o per la realizzazione di interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, 457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, 449, con facoltà di reintegrare la propria posizione. Non sono ammesse altre anticipazioni né riscatti diversi da quello di cui all'art. 10, comma 1, lettera c) del Decreto. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per

avvalersi della facoltà di cui al presente comma sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale.

2. Le modalità di reintegro della posizione individuale sono disciplinate da disposizioni del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Fondo concede, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del Decreto, l'anticipazione delle prestazioni per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per la formazione continua.

4. Le modalità di presentazione dell'istanza per l'anticipazione e della relativa erogazione sono disciplinate dal Consiglio di Amministrazione con apposite deliberazioni.

TITOLO VI Vicende del rapporto associativo

Art. 28 Sospensione volontaria della contribuzione

1. In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo il lavoratore iscritto potrà sospendere unilateralmente la propria contribuzione, dandone comunicazione scritta all'istituto scolastico o amministrazione non oltre i due mesi precedenti il 30 novembre di ciascun anno, data entro la quale il datore di lavoro la trasmetterà al Fondo. Gli effetti della sospensione decorrono dal 1° Gennaio successivo. Dalla medesima data è contestualmente sospesa anche la contribuzione a carico del datore di lavoro.

2. Con le stesse modalità è concessa la successiva riattivazione contributiva.

3. La sospensione non sarà comunque possibile nei primi 5 anni di partecipazione al Fondo e potrà essere esercitata una sola volta nel corso del rapporto associativo: la erogazione delle prestazioni maturate potrà però aver luogo solo al raggiungimento dei requisiti temporali e alle condizioni previsti dall'articolo 26 del presente statuto.

Art. 29 Riscatti, trasferimenti e altre opzioni

1. Il Lavoratore Associato nei cui confronti vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo prima del raggiungimento dei requisiti per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche di cui all'articolo 26 del presente statuto, conserva la titolarità giuridica della propria posizione.

2. Il Lavoratore Associato dovrà presentare, secondo le modalità stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione, apposita domanda per l'esercizio di una delle seguenti opzioni:

a. riscatto della posizione individuale. Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione della posizione maturata al giorno di valorizzazione successivo a quello in cui il fondo ha acquisito la notizia certa del verificarsi delle condizioni che danno diritto al riscatto. La liquidazione dell'importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta di riscatto, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera;

b. trasferimento della posizione individuale presso altre forme pensionistiche complementari ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del Decreto. Il trasferimento della posizione individuale comporta il trasferimento della posizione maturata al giorno di valorizzazione successivo a quello in cui il Fondo ha acquisito la notizia certa del verificarsi delle condizioni che danno diritto al trasferimento. Il Fondo provvede ai relativi adempimenti entro sei mesi dalla richiesta, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera.

3. In mancanza di esplicita richiesta di riscatto o trasferimento della posizione individuale si procede al mantenimento della posizione stessa presso il Fondo. In ogni caso, una nuova assunzione da parte di Amministrazioni cui si applicano gli accordi di cui all'art. 1, comma 1, e all'art. 5, comma 2, del presente statuto, comporta la riattivazione del rapporto contributivo.

4. In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, il Lavoratore Associato che abbia maturato un'anzianità di partecipazione almeno pari a 5 anni limitatamente ai primi cinque anni di vita del Fondo, e successivamente a tale termine almeno pari a tre anni, potrà trasferire la propria posizione ad altro fondo pensione secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3 bis, del Decreto. Le richieste di trasferimento possono effettuarsi entro il mese di marzo ovvero entro il mese di settembre di ciascun anno e la relativa contribuzione cessa a decorrere rispettivamente dal 1° luglio del medesimo anno e dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 30 Trasferimento da altri fondi pensione

1. Il Lavoratore che, a seguito di assunzione alle dipendenze di una amministrazione che applica uno dei contratti e accordi collettivi richiamati all'art. 1, comma 1, e all'art. 5, comma 2, del presente statuto, presenti domanda di adesione al Fondo, può procedere al trasferimento della propria posizione individuale maturata presso altro fondo pensione o altra forma pensionistica complementare.

2. Le modalità con cui la posizione viene accolta sono definite con apposita delibera dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 31 Cessazione dell'obbligo contributivo

1. La contribuzione al Fondo cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro, comportante la perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo, con o senza riscatto della posizione individuale.

2. La contribuzione cessa inoltre nei casi previsti dall'articolo 29 del presente statuto, secondo le modalità ivi stabilite.

TITOLO VII - Composizione del patrimonio e sistema di Contabilità

Art. 32 Nozione di patrimonio

1. Il patrimonio del Fondo, destinato a realizzare le finalità associative, è costituito:
 - a. dai contributi determinati dalle fonti istitutive;
 - b. dalle quote di iscrizione;
 - c. dalle somme versate dalle amministrazioni per il caso di ritardato od omesso versamento dei contributi, secondo quanto stabilito dall'art. 23 del presente statuto;
 - d. dalle somme derivanti dal trasferimento al Fondo di posizioni individuali maturate presso altre forme pensionistiche complementari;
 - e. da interessi, frutti, dividendi, e qualsiasi altro provento derivante dall'impiego dei contributi di cui sopra;
 - f. dalle somme derivanti dall'acquisizione al Fondo delle posizioni individuali dei Lavoratori Associati deceduti in assenza di beneficiari, ai sensi dell'articolo 26, comma 7, del presente statuto, secondo le vigenti disposizioni di legge;
 - g. dalle quote una tantum versate dalle amministrazioni e finalizzate alla copertura delle spese di avvio e promozione del fondo;
 - h. da ogni altra entrata finalizzata a realizzare l'oggetto sociale di cui il Fondo divenga titolare a qualsiasi titolo.

Art. 33 Posizioni individuali

1. A nome di ciascun lavoratore associato viene accesa una posizione individuale a decorrere dalla data di adesione al Fondo, per l'accredito dei contributi complessivamente versati, gestiti con la tecnica della capitalizzazione finanziaria, e di quelli accreditati figurativamente e contabilizzati dall'INPDAP a favore del lavoratore associato - al netto della quota associativa e della quota di iscrizione "una tantum" così come definite al precedente articolo 25 - e dei rispettivi rendimenti ottenuti. Dalla posizione individuale vengono prelevate le disponibilità necessarie per il pagamento delle prestazioni, dei trasferimenti, dei riscatti e delle anticipazioni secondo quanto previsto dal presente statuto.

Art. 34 Sistema di contabilità e redazione dei prospetti relativi alla composizione e al valore del patrimonio

1. Il valore e la redditività del patrimonio del Fondo, in relazione alle linee di investimento, sono determinati secondo i criteri indicati dalla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione, come previsto dall'articolo 17, comma 2, lettera g), del Decreto.
2. La tenuta dei Conti Individuali avviene mediante ricorso alla tecnica della contabilizzazione per quote, secondo quanto sarà previsto da apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
3. L'esercizio inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Per ciascun esercizio ed entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio nella forma e nei termini previsti dalla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione e dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 35 Rendicontazione agli associati

1. Il rapporto fra il Fondo ed i propri associati è improntato alla massima trasparenza ed è finalizzato al costante aggiornamento sull'andamento amministrativo e finanziario, entro i limiti dettati dalla finalità previdenziale del Fondo e dalla conseguente necessità di adottare criteri di valutazione di lungo termine dei risultati conseguiti.
2. Ciascun Lavoratore Associato riceve annualmente dal Fondo, secondo le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione, anche ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettere c), f) e dd), un prospetto individuale, contenente informazioni dettagliate sull'impiego delle risorse, in conformità con quanto previsto dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera h), del Decreto.
3. Il sostituto d'imposta provvederà a consegnare annualmente ai Lavoratori Associati la comunicazione in ordine all'entità delle trattenute effettuate, dei contributi a carico dell'amministrazione e della quota di TFR destinata al Fondo.
4. Ciascun Pensionato riceve annualmente, secondo le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione, un prospetto individuale, contenente informazioni dettagliate sull'ammontare della pensione complementare corrisposta nel corso dell'anno.

TITOLO VIII - Modalità di gestione

Art. 36 La gestione del patrimonio

1. Il patrimonio del Fondo viene gestito integralmente mediante convenzione con soggetti gestori abilitati a svolgere l'attività di cui all'articolo 6, comma 1, del Decreto.
2. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo provvede a stipulare più convenzioni per la gestione del patrimonio del Fondo. I rapporti con i soggetti gestori sono tenuti dagli organi del Fondo secondo quanto previsto dal Titolo III

del presente statuto.

3. Il Consiglio di Amministrazione definisce i contenuti delle convenzioni di gestione, nel rispetto delle previsioni di legge, delle istruzioni della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e dei seguenti criteri:

- a. deposito del patrimonio conferito in gestione in conti rubricati come di gestione per conto terzi presso la banca depositaria, fermo restando che tale patrimonio, come previsto dall'articolo 6, comma 4 ter, del Decreto, deve rimanere a tutti gli effetti separato ed autonomo rispetto a quello proprio del gestore e rispetto a quello degli altri clienti del gestore medesimo;
- b. definizione degli obiettivi prioritari da perseguire nella gestione e del profilo di rischio maggiormente coerente rispetto agli obiettivi medesimi. Il profilo di rischio, espresso sotto forma di composizione ottimale del patrimonio, rappresenta l'indirizzo strategico a cui devono attenersi i soggetti gestori nello svolgimento del loro incarico. In presenza di più linee di investimento, il processo descritto trova applicazione per ciascuna di esse;
- c. adozione di parametri di mercato oggettivi e confrontabili, rispetto ai quali valutare periodicamente i risultati conseguiti dai gestori;
- d. irrinunciabilità per il Fondo della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari in cui viene investito il patrimonio del Fondo medesimo.

Art. 37 Assetto del patrimonio

1. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di definire un assetto nella gestione del patrimonio finalizzato a produrre un unico tasso di rendimento (gestione monocomparto), ovvero un assetto che preveda più linee di investimento con differenti profili di rischio, determinati dal Consiglio di Amministrazione stesso, in funzione delle diverse esigenze dei Lavoratori Associati (gestione pluricomparto).
2. Per il primo esercizio verrà adottata la gestione monocomparto.
3. Decorso tale termine, dopo le opportune verifiche, il Consiglio di Amministrazione proporrà all'Assemblea le modifiche statutarie finalizzate ad attuare un assetto di gestione pluricomparto o l'eventuale mantenimento dell'assetto monocomparto.
4. Il Lavoratore Associato verrà tempestivamente ed adeguatamente informato sulla delibera di adozione della gestione pluricomparto e potrà aderire ad una delle linee di investimento adottate secondo le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 38 Criteri di selezione dei soggetti gestori

1. La scelta dei soggetti a cui affidare la gestione del patrimonio del Fondo avviene previa richiesta di offerte contrattuali da parte del Consiglio di Amministrazione, per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani specializzati e/o a maggior diffusione nazionale o internazionale, a soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte.

Il processo di selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni della Commissione di Vigilanza sui fondi pensione, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori; le convenzioni possono essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:

- a. contenere le linee di indirizzo dell'attività dei soggetti convenzionati nell'ambito dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio di cui all'art. 6, comma 4-quinquies del Decreto e le modalità con le quali possono essere modificate le linee di indirizzo medesime;
- b. prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi pensione esercitano la facoltà di recesso, contemplando anche la possibilità per il fondo pensione di rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attività finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del Fondo all'atto della comunicazione al gestore della volontà di recesso dalla convenzione;
- c. prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo pensione della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del Fondo medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione provvede ad effettuare un'accurata analisi delle offerte, che sono ammesse alla selezione finale solo se redatte in lingua italiana e corredate dalle informazioni circa la trasparente esplicitazione delle condizioni relative alle singole componenti del servizio, con particolare riferimento alle commissioni di gestione e, ove previste, di negoziazione, al costo specifico delle garanzie finanziarie o assicurative prestate e alle modalità di determinazione e valutazione dei risultati.

2. Il Consiglio di Amministrazione individua i gestori mediante comparazione fra le offerte presentate. Tale comparazione avviene attraverso la classificazione delle offerte in base a rigorosi criteri di valutazione, ponderati alla luce del profilo di rischio prescelto. Fra tali criteri sono necessariamente inclusi i seguenti:

- a. fattori di solidità patrimoniale;
- b. volumi di risparmio complessivamente gestiti per conto terzi;
- c. risultati precedentemente ottenuti nel campo della gestione.

Art. 39 Banca depositaria

1. Le risorse del Fondo affidate in gestione, ai sensi dell'articolo 6 bis del Decreto, sono depositate presso una

banca che presenti i requisiti di cui all'articolo 38 del d.lgs. 58/98.

2. La banca depositaria è responsabile nei confronti del Fondo per ogni pregiudizio subito in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi derivanti dallo svolgimento della sua funzione di depositaria. In relazione a ciò, avuto altresì presente l'obbligo di riferire immediatamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori Contabili del Fondo ed alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione sulle irregolarità riscontrate, la banca depositaria provvede ad attivare procedure idonee all'efficiente espletamento delle sue funzioni di controllo.

3. La banca depositaria opera in conformità al Regolamento della banca d'Italia.

4. La banca depositaria è scelta dal Consiglio d'Amministrazione, previa richiesta di offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani specializzati e/o a maggiore diffusione nazionale o internazionale, a soggetti che non appartengano ad identici gruppi societari e comunque non siano legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte.

Le offerte vanno richieste a banche aventi sede statutaria in Italia o, limitatamente alle banche aventi sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea, una succursale in Italia, ed in possesso dei seguenti requisiti minimi complessivi:

a. patrimonio netto non inferiore ad un livello tale da garantire adeguata solidità e solvibilità;

b. volumi di risparmio per i quali viene svolta la funzione di depositaria, cosicché siano assicurate adeguata esperienza ed elevata efficienza operativa.

5. La convenzione con la banca depositaria deve prevedere che l'incarico sia conferito a tempo indeterminato con facoltà di revoca in qualsiasi momento e che la rinuncia da parte dell'azienda di credito avvenga con preavviso non inferiore a sei mesi. La convenzione deve altresì precisare che l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino alla data in cui un'altra banca in possesso dei requisiti previsti accetti l'incarico di depositaria in sostituzione della precedente ed in cui i valori e le disponibilità del Fondo siano trasferiti ed accreditati presso la nuova banca depositaria.

Art. 40 Gestione amministrativa

1. Il Fondo può affidare la gestione dell'attività amministrativa inerente i propri fini istituzionali ad un soggetto terzo sulla base di apposita convenzione. Per attività di carattere amministrativo s'intendono quelle non rientranti né nel novero dei compiti da attribuirsi alla banca depositaria né nel novero dei compiti da attribuirsi ai gestori del patrimonio.

2. Qualora la gestione amministrativa sia affidata a terzi ai sensi del comma precedente, il contenuto dell'attività amministrativa è definito dal Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto stabilito nelle istruzioni emanate dalla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione.

Le offerte vanno richieste, per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani specializzati e/o a maggiore diffusione nazionale o internazionale, a soggetti che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non siano legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte.

3. Nell'ambito delle convenzioni per la tenuta delle posizioni individuali dei lavoratori associati il Fondo adotta misure volte a tutelare la riservatezza dei dati anagrafici relativi agli associati medesimi.

Art. 41 Gestione delle prestazioni pensionistiche

1. Per gestione delle prestazioni pensionistiche del Fondo si intende l'assunzione dell'impegno a corrispondere ai lavoratori associati le prestazioni pensionistiche di vecchiaia e di anzianità, attraverso forme di gestione convenzionata.

2. Ai fini di cui sopra, il Fondo stipula convenzioni con uno o più Enti previdenziali e/o con le imprese di assicurazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 Marzo 1995 n. 174 e successive modificazioni ed integrazioni, autorizzate allo svolgimento dell'attività di assicurazione legata alla durata della vita umana di cui al Ramo I del punto A della tabella compresa nell'allegato I al medesimo decreto.

3. Le convenzioni devono indicare i principi che regolano la clausola di reversibilità delle prestazioni pensionistiche, nonché i criteri da utilizzare per l'adeguamento delle rendite periodiche sulla base di principi di uniformità. Le convenzioni devono consentire il recesso da parte del Fondo, ferma la tutela dei diritti maturati, ma non possono prevedere la facoltà di riscatto individuale da parte dei Pensionati.

4. L'identificazione delle imprese di assicurazione e/o degli Enti previdenziali preposti alla gestione delle prestazioni pensionistiche avviene, attraverso offerte contrattuali da parte del Consiglio di Amministrazione del Fondo, per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani specializzati e/o a maggiore diffusione nazionale o internazionale, a soggetti che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non siano legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte utilizzando le medesime basi tecnico-attuariali in modo da consentire un'agevole percezione dell'ammontare dei costi relativi al servizio di erogazione delle rendite.

Art. 42 Conflitto di interessi

1. Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori Contabili vigilano sull'insorgenza di situazioni che facciano presumere l'esistenza di un conflitto di interessi rilevante ai sensi della normativa vigente pro tempore.
2. Il Presidente del Fondo è tenuto a comunicare alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione le fattispecie di conflitto di interessi derivanti da operazioni effettuate dal gestore e rilevanti ai sensi della normativa vigente pro tempore quando ne sia stato informato ad opera del gestore medesimo o quando, comunque, ne sia venuto a conoscenza.
3. Si considerano rilevanti, ai fini della individuazione di altre situazioni di conflitto di interessi, le fattispecie disciplinate dal decreto del Ministro del Tesoro n. 703/96 emanato ai sensi dell'articolo 6, comma 4 quinquies, del Decreto nonché ogni altra situazione individuata da sopravvenienti disposizioni di legge o di decreti dei Ministri di volta in volta competenti.
4. Il Presidente del Fondo ha l'obbligo di informare la Commissione di vigilanza sui fondi pensione dell'esistenza delle fattispecie di conflitto di cui ai commi precedenti e deve comunicare la insussistenza di condizioni che possano determinare distorsioni nella gestione efficiente delle risorse del Fondo ovvero una gestione delle risorse del Fondo non conforme all'esclusivo interesse degli iscritti.

Art. 43 Modifiche allo statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dall'Assemblea del Fondo e sottoposte all'approvazione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione.
2. Il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di adeguare le disposizioni statutarie in caso di sopravvenienza di contrastanti previsioni di legge, di fonti secondarie o delle fonti istitutive, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dal Decreto, nonché di sopravvenute istruzioni della Commissione di vigilanza sui fondi pensione.
3. Le modifiche di cui al comma precedente sono soggette all'approvazione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e, alla prima riunione utile, sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati.

TITOLO IX - Disposizioni finali

Art. 44 Procedure da osservare per lo scioglimento, la liquidazione o la confluenza

1. Oltre che per le cause derivanti da disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile il perseguimento dello scopo sociale o il funzionamento del Fondo, ovvero in caso di contrazione della contribuzione di competenza del Fondo tale da pregiudicare l'economicità della gestione qualora l'assemblea stessa non abbia deliberato la confluenza in altro fondo pensione.
2. Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea lo scioglimento del Fondo e la devoluzione del patrimonio.
3. L'Assemblea delibera lo scioglimento del Fondo, stabilendo i criteri della liquidazione e nomina i liquidatori, determinandone i poteri, per gli adempimenti di legge.
4. In ogni caso i liquidatori provvedono all'attribuzione della contraenza delle polizze di rendita vitalizia in essere direttamente ai percettori di prestazioni pensionistiche complementari.
5. I Lavoratori Associati che non abbiano maturato i requisiti di accesso alle prestazioni hanno facoltà di trasferire il proprio Conto Individuale presso altro fondo pensione ovvero di riscattarlo ai sensi dell'articolo 29 del presente statuto.
6. L'Assemblea può anche deliberare la confluenza in altro fondo pensioni sempre su proposta del Consiglio di Amministrazione, stabilendo le modalità e il termine per l'attuazione della deliberazione e per la verifica dei risultati raggiunti.

Art. 45 Disposizioni integrative e complementari

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si rinvia alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
-